

Causa Ciccone c. Italia - Prima sezione - sentenza del 5 giugno 2025 (ricorso n. 21492/17)

Processo penale – Omicidio colposo – Errore medico – Tutela della salute – Interpretazione della prova dichiarativa – Testimoni – Periti – Diritto a un equo processo – *Reformatio in peius* – Violazione dell’art. 6 CEDU-Sussiste.

Viola l’art. 6 della Convenzione EDU la decisione del giudice d’appello di annullare una sentenza di assoluzione, senza aver prima disposto una nuova audizione dei periti, le cui dichiarazioni – complementari alla perizia versata in atti e non meramente ricognitive del contenuto della stessa – furono decisive per giungere al proscioglimento dell’imputato durante il processo di primo grado.

Fatto. La ricorrente, radiologa, era accusata di concorso in omicidio colposo ai danni di una sua paziente, alla quale, il 9 novembre 2008, non aveva diagnosticato la frattura del femore durante un ricovero ospedaliero conseguente ad un’aggressione. La paziente veniva dimessa lo stesso giorno, ma il 27 novembre 2008 veniva nuovamente ricoverata e operata, essendo stata accertata una frattura del femore. Il 28 dicembre 2008 la paziente moriva.

Durante il processo di primo grado, innanzi al tribunale di Catanzaro, i periti nominati dall’accusa spiegavano che il decesso della paziente poteva essere stato causato, alternativamente, da una patologia neurologica ovvero polmonare. Esaminato il contenuto della consulenza tecnica e accertato l’errore diagnostico, il tribunale assolveva la ricorrente, ritenendo che dal dibattimento non fossero emerse prove certe di un nesso causale fra la mancata diagnosi della frattura al femore la morte della paziente.

Tuttavia, nel giudizio d’appello – incardinato a seguito del ricorso dell’accusa – la ricorrente veniva condannata. Nello specifico, dopo aver rivalutato la relazione medico legale, la corte riteneva sussistere quel nesso, nel senso che lo sviluppo della patologia polmonare (possibile causa della morte della paziente) potesse essere ricollegato alla tardiva diagnosi della frattura femorale.

La ricorrente, pertanto, impugnava la condanna per cassazione, evidenziando, fra l’altro, che la corte d’appello non aveva disposto la nuova escussione dei consulenti tecnici di parte indicati dall’accusa in primo grado.

La Corte di cassazione, con sentenza del 13 gennaio 2017, rigettava il ricorso, ritenendo che la corte d’appello non fosse tenuta ad ascoltare nuovamente i periti dell’accusa e che – peraltro – la riforma della sentenza di assoluzione non si basava soltanto su una diversa interpretazione delle prove dichiarative ma anche su altri elementi probatori.

Diritto. La Corte EDU svolge – come di consueto – una ricognizione del diritto positivo e della giurisprudenza rilevante per la soluzione del caso concreto sottoposto alla sua cognizione.

Pertanto, dopo aver illustrato le norme del codice di procedura penale applicabili alla controversia, la Corte ricorda alcune massime della Cassazione concernenti la *reformatio in peius* delle sentenze pronunciate dai giudici di merito.

Nello specifico, ricorda il principio per cui il giudice d’appello non può annullare una sentenza di assoluzione senza aver preventivamente rinnovato – anche d’ufficio – l’escussione dei testimoni le cui dichiarazioni furono decisive per giungere al proscioglimento dell’imputato in primo grado (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.).

Constatato che il ricorso non è manifestamente infondato o irricevibile, la Corte procede ad affrontare nel merito la questione, respingendo la contestazione del Governo italiano secondo cui la rinnovazione della prova dichiarativa in appello riguarderebbe esclusivamente la prova testimoniale e non anche quella peritale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Rappresentanza italiana, infatti,

la Corte EDU afferma che i principi sviluppati in sede giurisprudenziale dalla Corte medesima, in relazione all'annullamento di un'assoluzione da parte di una corte d'appello, si applicano anche ai periti e non solamente ai testimoni.

A sostegno di tale argomentazione, la Corte sottolinea come, nell'ambito della giurisprudenza CEDU, la nozione di "testimone" debba essere interpretata in chiave estensiva, includendovi non solo i "testimoni in senso stretto e tecnico", ma anche tutti coloro in grado di rendere una prova dichiarativa in giudizio.

Nella nozione di "testimone", così come intesa dalla giurisprudenza EDU, dunque, devono rientrare anche i periti, nel caso in cui la loro audizione non sia solo ricognitiva del contenuto della perizia versata in atti, ma anche esplicativa ed integrativa della stessa. In altre parole – afferma la Corte – le dichiarazioni dei periti sono equiparate a quelle dei testimoni ogni qual volta esse hanno una valenza complementare rispetto alla perizia documentale versata in atti.

Ciò premesso, la Corte accoglie il ricorso riconoscendo che integra una violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU la decisione del giudice d'appello di annullare una sentenza di assoluzione senza aver disposto prima una nuova audizione dei periti, le cui dichiarazioni – complementari alla perizia versata in atti e non meramente ricognitive del contenuto della stessa – furono decisive per giungere al proscioglimento dell'imputato durante il processo di primo grado.

Pertanto, dopo aver ricordato che la normativa processuale italiana prevede espressamente la possibilità di chiedere la riapertura di un procedimento penale viziato da una violazione della Convenzione EDU accertata dalla Corte stessa, condanna l'Italia al pagamento delle spese legali e di giudizio.